

**COMUNE DI MONTAGNAREALE**  
**PROVINCIA DI MESSINA**

**CONCESSIONE PER LA ESECUZIONE DI OPERE N. 6 / 2010 DEL REGISTRO**

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

Vista la domanda in data 31/05/2010 presentata da Di Blasi Aldo nato Roma il 04/05/1961  
ed ivi residente in via Minucio Felice, 15, C.F. DBL LDA 61E04 H501G - Coniugato in regime di  
separazione legale di beni.

registrata il 31/05/2010 al Prot. generale n. 3239 con la quale viene chiesta la voltura a proprio  
nome della pratica Edilizia n° 15/2009 del 01/08/09 prot. n° 4396 a suo tempo intestata a Di Blasi  
Aldo, Lanza Carmelo, Spanò Maria Grazia, Ciano Maria Antonia, Ceraolo Gaetano, Fernadez Maria  
Conception, relativa ai lavori di realizzazione di un fabbricato a tre elevazioni fuori terra, oltre un  
piano interrato, da adibire a civile abitazione in via sotto Belvedere - Giusto atto di permuta Rep. n°  
27331 Racc. 8732 del 25.05.2010 allegato alla richiesta.

sull'area / immobile distinto in Catasto fabbricati /terreni del Comune al foglio n. 6/A  
particelle n. 1377-1470-1472 della superficie complessiva di mq. - posta in Montagnareale  
via Sotto Belvedere;

Visto il progetto dei lavori ed i disegni allegati alla domanda stessa;  
Visto il parere dell'Ufficio Sanitario in data 21/09/2009 prot. n° 116/U.C.I.P. ;  
Visto il parere dell'Ufficio tecnico Comunale in data 02/02/2010 ;  
Visto il nulla osta della Soprintendenza ai Monumenti n. - in data - ;  
Visti gli strumenti urbanistici vigenti;  
Visti i Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene e di Polizia Urbana;  
Visto il Capo IV del Titolo II della legge 17/08/1942, n. 1150, e la legge 6/08/1967, n° 765;  
Vista la legge 28 gennaio 1977, n. 10;  
Viste le norme generali per l'igiene del lavoro, emanate con D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303;  
Viste le leggi regionali 27 dicembre 1978, n. 71, 31.3.78, n°19; 26.5.73, n°21; 10.8.83, n° 37  
e ss. mm. ii.;  
Visto il parere n. 1 della Commissione Edilizia Comunale espresso in seduta del 02/02/2010;  
Vista la denuncia presentata al Comando dei Vigili del Fuoco in data - ;  
Vista l'autorizzazione dell'Ufficio del Genio Civile ai sensi dell'art. 18 della legge 2.2.1974,  
n. 64, n. - del - ;  
Visto (4) - ;  
- ;  
- ;

Preso atto che:

- Il richiedente ha il necessario titolo per aver diritto alla concessione come risulta dall'atto di permuta redatto dal Dott. Silverio Magno Notaio in Messina, in data 25/05/2010 Rep. n° 27331 Racc. 8732, registrato a Messina il 31/05/2010 n° 4484;

### **DISPONE**

#### **Art. 1 - Oggetto della concessione**

Al Signor Di Blasi Aldo nato a Roma il 04/05/1961 ed ivi residente in via Minucio Felice n. 15 è concesso alle condizioni appresso indicate e fatti di terzi, l'esecuzione dei lavori di realizzazione di un fabbricato a tre elevazioni fuori terra, oltre un piano interrato, da adibire a civile abitazione in via sotto Belvedere

secondo il progetto costituito di n. 7 tavole, che si allega quale parte integrante del presente atto.

#### **Art. 2 - Oggetto della concessione**

##### **A) CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO**

Trattandosi di capo previsto dall'art. 9, 1 comma lettera -), dalla legge 28.1.1977, n° 10 la presente concessione è rilasciata a titolo gratuito.

Fa parte integrante della presente concessione sotto la lettera -) la convenzione di impegno a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati col Comune in data -;

##### **A) CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE CON VERSAMENTO DEI COSTI DI URBANIZZAZIONE.**

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai termini dell'art. 3 e degli artt. 5,9,1 comma, lettera b); 9,2 comma;10 della legge 28.1.1977, n°10 è determinato nella misura di euro 13.876,91 (diconsi euro tredicimilaottocentoseventantasei/91)

Tale somma viene rateizzata in 8 rate trimestrali posticipate di € 1.734,62

La quota commisurata al costo di costruzione delle opere di cui all'art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n° 10 è determinata in € 13.505,16 (diconsi euro tredicimilacinquecentocinque/16) -Tale somma dovrà essere corrisposta in corso d'opera o comunque non oltre 60 gg. dalla fine dei lavori

La somma totale per € 13,876,91 + 13.505,16 = € 27.382,07 diconsi euro (ventisette milatrecentoottantadue/07) è garantita mediante polizza fidejussoria n. 2080.91.000003 emessa in data 2/7/2010 dalla CATTOLICA Società Cattolica Assicurazioni con sede in Patti via Trieste, 8, Agente generale Giuseppe Bisagni con sede in Patti;

Il mancato versamento del contributo comporta la applicazione delle sanzioni previste dal 1° comma dell'art. 15 della citata legge 28 gennaio 1877, n. 10.

##### **C) CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE CON ESECUZIONE DIRETTA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA.**

Il contributo che il concessionario deve corrispondere a termini dell'art. 3 e degli artt. 5,9,1 comma;10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 è determinato nella misura di €. - a norma della deliberazione del Consiglio Comunale n. - del -

Il concessionario si obbliga, nei confronti del Comune, a scomputo parziale del contributo di cui sopra a realizzare, contestualmente all'esecuzione dei lavori consentiti dalla presente concessione, opere di urbanizzazione con le modalità ed i tipi previsti nel progetto allegato quale parte integrante del presente atto (allegato n. -), e a cedere al Comune entro il - le relative aree, nonché mq. - afferenti l'urbanizzazione secondaria indicate nella planimetria che forma parte integrante del progetto ( Tavola n. -) e che vengono complessivamente valutati in €. - (diconsi euro -)

A garanzia dell'esatto adempimento dell'onere di cui sopra il concessionario ha prestato adeguata ed idonea garanzia di €. \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ (diconsi euro \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_) a mezzo di polizza fidejussoria del \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_

La somma di €. \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ (7) dicono euro \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ ) è stata versata presso la Tesoreria Comunale come da quietanza n. \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_.

La quota commisurata al costo di costruzione delle opere di cui all'art. 6 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 è determinata in €. \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ (diconsi euro \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_) e sarà corrisposta con le modalità e garanzie fissate dalla delibera consiliare n. \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_.

Il mancato versamento del contributo e il trasferimento delle aree nei termini comporta la applicazione delle sanzioni previste dal comma dell'art. 15 della citata legge 28 gennaio 1977 n. 10.

### **Art. 3 - Obblighi e responsabilità del concessionario**

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti locali in vigore, nonché le seguenti modalità esecutive:

-i lavori siano eseguiti così come previsti per le destinazioni d'uso indicate nel progetto approvato;

-che durante lo scavo delle fondazioni e comunque prima dell'inizio della costruzione dei muri in elevazione è fatto obbligo all'interessato di richiedere, con apposita domanda scritta, il tracciamento in luogo delle linee planimetriche e altimetriche stradali, alle quali dovrà essere uniformata la nuova costruzione; dell'avvenuto sopralluogo è redatto apposito verbale.

Conseguentemente nell'esecuzione dell'opera devono essere rispettate le linee planimetriche e ed altimetriche, tracciate in luogo e consegnate dall'incaricato del Comune.

Il presente atto di concessione deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro sino ad avvenuta ultimazione dell'opera a disposizione degli Organi di Controllo.

Nel cantiere deve essere affissa in vista al pubblico una tabella chiaramente leggibile nella quale siano indicati:

- 1) il nome e il cognome del concessionario o la indicazione della pubblica amministrazione dalla quale dipende il lavoro;
- 2) il nome e il cognome del progettista e del direttore dei lavori;
- 3) la Ditta (o le ditte) esecutrici dei lavori;
- 4) la data e il numero della presente concessione;
- 5) destinazione d'uso e le unità immobiliari consentiti.

Ove si intenda dare esecuzione a strutture in C.A. indicate nell'art. 1 della legge 1971, n. 1086, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella legge medesima ed in particolare a provvedere alla denuncia all'Ufficio del Genio Civile per ottenere la dichiarazione di abitabilità e di agibilità della costruzione.

Qualora non siano state eseguite opere in C.A., deve essere presentata con la domanda di abitabilità, una dichiarazione con la quale il direttore dei lavori, o il costruttore attesti che nella esecuzione dell'opera non sono state attuate strutture in C.A.

Prima di avanzare domanda di abitabilità o di uso, il titolare della concessione deve presentare (ove occorra) il Certificato di Collaudo dei Vigili del Fuoco.

Il concessionario deve inoltre osservare le norme della leggi 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche e regolamenti di attuazione per la tutela delle acque dall'inquinamento; 30 aprile 1976, n. 373 per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici; 13 luglio 1966, n. 615 e successive modifiche e regolamenti di attuazione contro l'inquinamento atmosferico; 31 marzo 1968, n. 186, per la rispondenza degli impianti elettrici alle norme di prevenzione infortuni.

#### **Art. 4 - Termini di inizio e di ultimazione dei lavori**

I lavori debbono essere iniziati entro il anni uno dalla presente ed ultimati, e resi abitabili o agibili entro anni tre dall'inizio dei lavori.

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza della concessione, così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali la concessione stessa sia in contrasto, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

Il termine per l'ultimazione può essere, comunque, a richiesta dell'interessato, prorogato eccezionalmente se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengano fatti estranei alla volontà del concessionario, opportunamente documentati. In caso di mancato completamento delle opere entro il termine suindicato, il concessionario è tenuto al pagamento di una sanzione pari al doppio del contributo di concessione dovuto per la parte dell'opera non ultimata.

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione: in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata.

L'inizio dei lavori deve essere denunciato dal titolare della concessione a mezzo di apposito modulo e deve essere constatato mediante sopralluogo da parte di un funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale che ne redige apposito verbale.

Dovrà del pari essere denunciata dal titolare la data dell'avvenuta copertura del fabbricato e l'ultimazione dei lavori, e quelle di eventuali sospensioni per cause di forza maggiore che possono influire sul termine della esecuzione dei lavori.

Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di richiedere tra l'altro i contratti di appalto o di prestazioni di opere in economia regolarmente registrati.

#### **Art. 5 - Caratteristiche della concessione**

La presente concessione è rilasciata a favore del richiedente senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti relativi all'immobile esistente o realizzando

#### **Art. 6 - Prescrizioni speciali**

L'inizio dei lavori è condizionato: - all'Autorizzazione dell'Ufficio del Genio Civile ai sensi della legge 02/02/1974, n° 64 e legge 05/11/1971, n° 1086 – art. 32 Leg. Reg. 19/05/2003 n° 7; al deposito presso il Comune di relazione che attesti la rispondenza dei materiali usati alle prescrizioni della legge 9/1/1991, n° 10 e normativa di cui al D.P.R. 28/8/1997 e Dec. Leg. 19/8/2005 n° 192 e ss. mm. ii.; nonché le norme contenute: -nel Decreto del Lavoro e della Previdenza sociale 24/10/07 n° 279 riguardante la regolarità contributiva "DURC" dell'impresa esecutrice dei lavori; norme di cui al decreto 22/01/2008 n° 37 riguardante atti per l'installazione impianti all'interno degli edifici; norme di cui D. Leg. 9/4/08 n° 81 riguardante norme di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; D. Leg. del 16/01/08 n° 4 riguardante norme in materia ambiente.

La ditta concessionaria vincola a parcheggio mq. 174,00 ricadente rispettivamente nella particella n° 1470 (ex 1114) per mq. 28,62+19,64 lateralmente al fabbricato, per mq. 95,24 antistante al fabbricato per un totale di mq. 143,50, particella n° 1472 (ex 1350), per mq. 13,00 ricadente sulla parte lateralmente al fabbricato e per mq. 17,50 ricadente sulla particella 1377 (ex 1012) antistante al fabbricato, in catasto sul foglio n° 6/A .

---

---

---

---

---

---

---

---

Montagnareale, addì 20/07/2010

Il Responsabile dell'Area Tecnica  
F.to (geom. Paolo Adornetto)

#### **Bollo**

Il sottoscritto dichiara di accettare la presente concessione e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni cui essa è subordinata.

**IL CONCESSIONARIO**

Addì \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_